

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 3 giugno 2021)

Relatore di maggioranza: PIERPAOLO BORRONI

Relatrice di minoranza: ANNA CASINI

sulla proposta di legge n. 34

a iniziativa dei Consiglieri Borroni, Assenti, Putzu, Baiocchi, Ciccioli, Leonardi, Ausili

presentata in data 10 marzo 2021

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34
“NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL
TERRITORIO” E 20 APRILE 2015, N. 17 “RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA”

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 34/1992)

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) sono aggiunte le seguenti parole: "I termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 30 sono ridotti alla metà."

Art. 2

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 17/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) è inserito il seguente:

"1 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"), i Comuni, al fine di favorire il massimo utilizzo e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nonché il contenimento del consumo di suolo, possono individuare le zone territoriali omogenee di cui al d.m. 2 aprile 1444, n. 1968, anche se altrimenti denominate, nelle quali, in deroga al disposto di cui alla lettera a) del comma 1, consentire interventi di recupero dei sottotetti previsti da questo articolo purché sia assicurata, al netto delle strutture necessarie all'isolamento termico dei locali, un'altezza media ponderata non inferiore a 2,20 metri nonché un'altezza minima pari a 1,40 metri nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a 2,20 metri nei casi di coperture piane. L'intervento di recupero deve comunque prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'edificio e non può determinare la creazione di unità immobiliari autonome."

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 34/1992)

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 15 (Contenuti del piano regolatore generale) della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) sono aggiunte le seguenti parole: "I termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 30 sono ridotti ~~alla metà~~ **rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni.**"

Art. 2

*(Modifica **Modifiche** all'articolo 13 della l.r. 17/2015)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) è inserito il seguente:

"1 bis. Al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio, i Comuni possono consentire nelle zone territoriali omogenee A e B di cui al d.m. 2 aprile 1444, n. 1968, anche se altrimenti denominate, interventi di recupero dei sottotetti di cui al comma 1 in deroga al disposto di cui alla lettera a) del medesimo comma, purché sia assicurata, al netto delle strutture necessarie all'isolamento termico dei locali, un'altezza media ponderata non inferiore a 2,20 metri nonché un'altezza minima pari a 1,40 metri nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a 2,20 metri nei casi di coperture piane. L'intervento di recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico, assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione di norme igienico - sanitarie statali e regionali e non può comunque determinare la creazione di unità immobiliari autonome."

1 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 17/2015 è inserito il seguente:

"3 bis. Resta salva la facoltà del Comune di subordinare la realizzazione degli interventi previsti in questo articolo al reperimento di spazi per parcheggi privati in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione soggetta al recupero ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire spazi idonei, al pagamento di una somma

Art. 3*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall' applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

equivalente al valore delle aree destinate a tali parcheggi.”.

Art. 3*(Invarianza finanziaria)*

Identico